



Comune di Bologna

Area Economia e Lavoro

Proposta N.: **DG/PRO/2019/217**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI COLLABORAZIONE RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL CHIOSCO DI VIA ZAMBONI 14A E DELL'AREA RELATIVA ALLA PIAZZETTA ACHILLE ARDIGO'.

L A G I U N T A

Premesso

- che il Comune di Bologna ha emanato un "*Avviso pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione con l'Amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani*" (P.G.N. 289454/2016) nell'ambito dell'attività di promozione di progetti di cittadinanza attiva e di partecipazione civica;
- che in tale contesto si inserisce la proposta di collaborazione presentata dal titolare del chiosco di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in Via Zamboni, 14/a - sig. Giancarlo Bompreszi in qualità di legale rappresentante della società *I Laureati* S.a.s. e attualmente dato in gestione, in virtù di un contratto di affitto d'azienda, alla Nosferatu S.r.l.e di provvedimento di concessione di suolo pubblico P.G.N. 309027 DEL 18/12/2009;
- che il proponente prevede di realizzare lo spostamento e il rifacimento con ampliamento del chiosco e offre, contestualmente, la disponibilità a realizzare - a proprie spese - una serie di interventi di riqualificazione dell'area volti a definire un assetto più ordinato del contesto territoriale e quindi più rispettoso della tutela degli aspetti storico/architettonici presenti e a migliorare le condizioni di decoro e di vivibilità urbana;
- che, in particolare, a seguito del confronto con gli uffici comunali coinvolti e col Quartiere competente per territorio, il proponente ha individuato le azioni specifiche per la valorizzazione dello spazio circostante quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo
 - . il potenziamento dell'illuminazione nella piazza
 - . la realizzazione e gestione di un nuovo bagno integrato nel chiosco e accessibile a persone diversamente abili;
 - . l'installazione di uno o più punti di ricarica per smartphone, tablet e punto wi-fi;
 - . il ripristino della pavimentazione della piazza
 - . l'installazione di un impianto di video sorveglianza per garantire la sicurezza;

Considerato - che il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) all'art. 39 punto 4. "*Chioschi su spazio*

pubblico” ammette la presenza di chioschi nelle piazze o nelle aree pedonali laddove siano già esistenti o nell’ambito di progetti di valorizzazione urbana, di iniziativa sia pubblica sia privata, e consente il diverso posizionamento di quelli esistenti se “parte di un ridisegno complessivo dell’assetto della piazza o dell’area pedonale finalizzato alla riqualificazione dello spazio pubblico, improntando l’organizzazione dello stesso al recupero della prevalente fruizione pedonale”;

- che l'intervento proposto si integra con la programmazione generale e le politiche di settore di questa Amministrazione e che la collaborazione con il proponente appare rispettosa dei principi di sostenibilità e proporzionalità di cui all'art. 3 del Regolamento citato poiché non ingenera oneri ed è commisurata alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

- che il Comune di Bologna storicamente favorisce e promuove le iniziative che prevedono la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della città (art. 1 comma 2, art. 2 commi 1 e 11, art. 4-bis dello Statuto Comunale) e, in particolare, il *“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”* approvato con deliberazione consigliere P.G. n. 45010/2014 incentiva la *"Promozione della cittadinanza attiva"* quale strumento di valorizzazione dell'iniziativa dei singoli e associati per il perseguimento di finalità di interesse generale;

- che i competenti uffici comunali hanno valutato positivamente la proposta di collaborazione e gli interventi di riqualificazione e valorizzazione dell'area e, pertanto, tra il soggetto titolare del chiosco di somministrazione di alimenti e bevande e questa Amministrazione Comunale sarà sottoscritto un Patto di Collaborazione contenente un’indicazione puntuale delle proposte, degli obiettivi e delle modalità di svolgimento degli interventi per una migliore fruibilità e qualità dello spazio pubblico interessato;

Ritenuto

- opportuno individuare misure volte al sostegno di tale proposta di collaborazione in considerazione dell'investimento che comporta, dei benefici che apportano alla cittadinanza tutta e del rilevante interesse pubblico realizzato, prevedendo la possibilità di ridurre del 50% il canone dovuto, annualmente, per l'occupazione di suolo pubblico riferito al manufatto del chiosco di somministrazione, ai sensi dell'art 29 comma 2 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone;

- che il canone per l'occupazione permanente di suolo pubblico calcolato sulla base delle tariffe contemplate nel Regolamento comunale, ammonta complessivamente ad €2.440,55/anno e che la riduzione del 50% conduce al pagamento da parte del gestore del chiosco di somministrazione della somma di € 1220,28/anno;

- che il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani che prevede all'art. 11 comma 9, la preliminare approvazione da parte della Giunta della proposta di collaborazione che apporti modifiche allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici;

Dato atto

- che Hera S.p.a. ha valutato compatibile lo spostamento di un condotto del gas presente sull'area, con conseguente ripristino della pavimentazione nella porzione di suolo interessato a cura e spese del gestore del chiosco;

- che vi è l'accordo tra il proponente e l'Opera Diocesana della Conservazione e Preservazione della Fede, per un utilizzo compatibile della Piazzetta Ardigò con le esigenze della "fruibilità" della chiesa e con il suo valore storico ed artistico;

- che la Soprintendenza per il beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara che - in virtù delle previsioni di cui all'art. 10 del D.lgs 22/01/2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”* - ha rilasciato l'autorizzazione con specifiche prescrizioni (Prot.N.10051 del 7/05/2018 e Prot.N.11565 del 21/05/2019) in merito alle opere da realizzare in quanto pur essendo modificative dell’originario assetto, non contrastano con il contesto; - che la presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico - finanziaria dell'ente e, precisamente,

una minore entrata per il Comune pari ad € 1220,28/anno corrispondenti alla riduzione nella misura del 50% del canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP) dovuto annualmente (pari ad € 2.440,55/anno), e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione del Comune;

- che è stata data preventiva informazione all'U.I. Entrate, ai sensi dell'art. 29 comma 2) del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone;

- della documentazione pervenuta dal settore proponente e la preventiva valutazione favorevole dell'Assessore proponente di ammissibilità della richiesta di riduzione in riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico agli interventi di riqualificazione dell'area considerata;

- che la presente deliberazione è da considerarsi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. 267/2000, al fine di permettere al soggetto proponente di procedere tempestivamente a dare corso all'iter amministrativo necessario per ottenere i permessi e le autorizzazioni previste e finalizzate all'attivazione del cantiere e dei lavori;

Visti

- l'art. 118 della Costituzione;
- lo Statuto Comunale;
- la L. n. 241/1990 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- il D.lgs. 267/2000 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- il *“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”*;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Economia e Lavoro e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Economia e Lavoro e sentiti l'Area Risorse Finanziarie - U.I. Entrate, il Dipartimento Lavori pubblici, Mobilità e Patrimonio, il Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente, l'Area Nuove cittadinanze, Inclusione sociale e Quartieri, Il Quartiere S.Stefano;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) DI APPROVARE la proposta di collaborazione corredata dai relativi atti progettuali, allegati in atti alla presente deliberazione - presentata dal legale rappresentante della società *I Laureati S.a.s.* titolare del chiosco di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in Via Zamboni, 14/a consistente nello spostamento/rifacimento/ampliamento del chiosco e di contestuali interventi di riqualificazione dell'area di Piazzetta Achille Ardigò a cura e spese del soggetto proponente signor Giancarlo Bomprezzi;

2) DI DISPORRE la riduzione nella misura del 50% del canone relativo all'occupazione di suolo pubblico del manufatto, ammontante annualmente ad € 2440,55;

3) DI DARE ATTO:

- che il Patto di Collaborazione contenente l'indicazione puntuale degli interventi di valorizzazione per una migliore fruibilità e qualità dello spazio pubblico interessato, sarà sottoscritto tra il signor Giancarlo Bomprezzi in qualità di titolare dell'attività e proprietario del chiosco di somministrazione di alimenti e bevande, la signora Moscatelli Lucia in qualità di legale rappresentante della società di gestione *Nosferatu S.r.l.* e il Capo Area dell'Area Economia e Lavoro;

- che il Patto di Collaborazione sarà approvato dall'Area Economia e Lavoro e pubblicato sulla sezione dedicata del sito istituzionale dell'Ente;

- che il Patto di Collaborazione sarà pubblicato sulla Rete civica al fine di favorire la diffusione delle

buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti

Inoltre, con votazione separata, all'unanimità

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

Il Sindaco
Virginio Merola

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -